



Civile Sent. Sez. 2 Num. 22695 Anno 2015

Presidente: PICCIALLI LUIGI

Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 06/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 4652-2011 proposto da:

GENNARO DOMENICO GNNDNC61E05C351V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE OCEANO ATLANTICO 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO EUSEPI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CARUSO;

- *ricorrente* -

contro

2015

1830

SCHIACCIANOCE MARIA, D'ALI' NATALE;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1249/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/09/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;

udito l'Avvocato BOZZA Alessandro, con delega
depositata in udienza dell'avvocato CARUSO Luigi,
difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.





Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23.8.2004 D'Alì Natale e Scaccianoce Maria convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, sez.dist.di Paternò, Gennaro Domenico, proponendo opposizione avverso il precetto notificato il 20.6.2004 con cui era stato loro intimato il pagamento della somma complessiva di € 372.603,65, sulla base di cambiali, emesse il 12.5.2000 da essi opponenti in favore del Gennaro.

Esponevano gli opponenti che , il 15.12.1999, la Scaccianoce aveva concluso con il Gennaro un contratto preliminare, per sé e per persona da nominare, di un esercizio commerciale sito in Paternò, per il prezzo di € 464.811,21 per il pezzo convenuto di € 464.811,21, di cui € 103.291,38 erano stati contestualmente pagati in conto prezzo ed a titolo di caparra ed il resto da corrispondersi entro la data del 20.1.2000; che con atto pubblico 12.5.2000 il Gennaro aveva venduto a Ramondetta Giuseppa Maria(nipote della Scaccianoce) detto esercizio commerciale per il prezzo di € 54.644,76, somma che il cedente aveva dichiarato di aver ricevuto dalla cessionaria, rilasciando quietanza; che il prezzo complessivo della compravendita, ammontante ad € 157.936,14, era stato interamente corrisposto dalla Scaccianoce che nulla doveva a tale titolo al Gennaro; in subordine deducevano

Handwritten signature



che l'importo intimato con l'atto di precetto era sproporzionato rispetto al valore dell'azienda venduta.

I coniugi opposenti chiedevano, quindi, la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato, ed, in subordine, la riduzione del relativo importo.

Si costituiva il Gennaro assumendo che l'importo delle cambiali, oggetto di atto di rappresentava il saldo del prezzo di £ 900.000.000, somma concordata con il preliminare di vendita. Con sentenza 19.5.2009, ex art. 281 sexies c.p.c, il Giudice adito rigettava l'opposizione condannando gli opposenti al pagamento delle spese di lite. I coniugi D'Ali- Scaccianoce proponevano appello cui resisteva il Gennaro.

Con sentenza depositata il 16.11.2010 la Corte di Appello di Catania accoglieva l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, condannando il Gennaro alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Osservava, in particolare, la Corte di merito che gravava sull'appellato l'onere di provare la simulazione del prezzo di vendita indicato nell'atto pubblico di vendita nei termini prospettati dal Gennaro (nel senso che il prezzo effettivo sarebbe stato pari alla somma di € 464.811,21) e che nessuna valenza poteva attribuirsi al contratto preliminare fra le parti dal momento che esso era stato supe-



rato dall'atto pubblico di vendita.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Gennaro Domenico formulando due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63-65 e 66 R.D. 1669/1933 e degli artt. 1988-2967-2700-2733 c.c. e 115 c.p.c.; la Corte d'appello aveva confuso l'azione cambiaria esercitata dal Gennaro in base alla legge sulla cambiale con l'azione causale e, pertanto, spettava al debitore dei titoli di credito provare le eccezioni sul rapporto causale, essendo sufficiente per il portatore delle cambiali far valere i titoli stessi; peraltro, D'Alì Natale era soggetto estraneo all'operazione commerciale, essendo solo Scaccianoce Maria parte contrattuale;

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, laddove la Corte di merito non aveva tenuto conto che la prova documentale del rinnovo della cambiali scadute era incompatibile con la inesistenza del sottostante rapporto causale opposto dai coniugi e con la diversità del prezzo convenuto con il preliminare di vendita.

Il ricorso è fondato.

Contrariamene a quanto affermato dal Giudice di Appel-

pub



lo, l'opponente a precetto cambiario è onerato della prova relativa alla eccepita insussistenza del credito azionato, trattandosi di fatto impeditivo o estintivo del rapporto causale inerente al rapporto debitorio sottostante al titolo cambiario.

Al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 c.c., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. n. 5734/2004; n. 15476/2007).

L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica, infatti, l'esercizio dell'azione causale inerente al rapporto stesso e la presunzione di esistenza della "causa debendi", giustificatrice dell'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale.

Orbene, alla luce di quanto sostenuto dalle parti, la simulazione relativa del prezzo di vendita è incontrovertibile, avendo gli oppositori ammesso il collegamento tra contratto preliminare ed atto pubblico, laddove hanno affer-



mato che il prezzo indicato nell'atto pubblico 12.5.2000, pari alla somma di € 54.644,76 (che le parti avevano dichiarato essere stato già interamente versato) era inferiore a quello reale, dovendo tale importo sommarsi a quello di € 200.000.000 che era stato da loro corrisposto, a titolo di caparra, alla data del contratto preliminare di vendita, per un importo, quindi, di complessivi € 157.936 .

L'opposto, Gennaro Domenico, sostiene, a sua volta, che il prezzo di 900.000.000, convenuto con il contratto preliminare, era stato di fatto confermato con l'atto pubblico di vendita e che le cambiali, per complessivi € 372.603, emesse nel medesimo giorno dell'atto pubblico, costituivano una integrazione del prezzo.

La questione controversa è limitata, dunque, alla debenza o meno dell'importo delle cambiali e non alla simulazione del prezzo di vendita. In tale contesto non troverebbe applicazione il principio giurisprudenziale affermato con la sentenza impugnata, secondo cui il contratto definitivo prevale su quello preliminare, dovendo il giudice di merito, nella specie, valutare quest'ultimo contratto in concorso con la circostanza della coincidenza cronologica tra atto pubblico di vendita ed emissione delle cambiali, elemento probatorio integrativo, unitamente alla promessa di pagamento incor-



porata dai titoli stessi, della prova sul prezzo effettivo della vendita.

Non potendosi, in ogni caso, ritenere raggiunta la prova (di cui erano onerati gli opposenti) della non debenza delle somme portate dalle cambiali, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania che dovrà procedere ad una valutazione delle circostanze probatorie suddette al fine di accertare il prezzo effettivo del contratto di vendita ed individuare la parte opponente tenuta al pagamento delle cambiali (con riferimento a quanto eccepito sul punto dal ricorrente) statuendo, inoltre, sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma il 15.9.2015